

Prot. n. 428/07

Roma, 08 ottobre 2007

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 67/07

***IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO HA CONDANNATO
PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE IL SOPRINTENDENTE
ARCHEOLOGICO DI SALERNO***

Il Giudice accogliendo il ricorso presentato dall'Avv.to Katia Verlingieri per conto della Segreteria Provinciale CONFSAL-UNSA Beni Culturali di Benevento, ha dichiarato l'antisindacabilità degli atti e condotta antisindacale con relativa condanna la Soprintendenza per i Beni Archeologici di SA - AV - BN in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Ardovino.

Infatti, il ricorso avverso i comportamenti posti in essere dal Soprintendente reggente, mediante emissione di ordine di servizio in spregio alla normativa vigente e arrecando grave pregiudizio alla rappresentanza sindacale e alla nostra organizzazione sindacale.

Il dispositivo della sentenza si trova in allegato alla presente informativa.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia Chiariotti,

visti gli atti del procedimento per condotta antisindacale proposto dalla CONFISAL UNSA SNABCA della provincia di Benevento, in persona del segretario provinciale p.t. Marucci Gerardo rappresentata e difesa dall'avv.to K. Verlingieri, nei confronti della Soprintendenza per i Beni Archeologici per Sa-Av e Bn, in persona del legale rapp.te p.t.;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 01.10.2007;

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.06.2007, parte ricorrente in epigrafe esponeva:

- Che il segretario provinciale Marucci Gerardo presentava in data 23.05.2007 comunicazione al Direttore dell'Ufficio relativa all'assenza per il giorno 24.05.2007 per partecipare alla contrattazione regionale;
- Che, con nota del 28.06.2007 la Soprintendenza comunicava l'assenza del 24.05.2007 era arbitraria e doveva considerarsi come congedo ordinario;
- Che, in data 08.08.2007 la Soprintendenza inviava a tutte le OO.SS., l'ordine di servizio relativo ad un dipendente e, a seguito di contestazione della CONFISAL UNSA SNABCA, la escludeva dalla visione delle controdeduzioni del 24.08.2007 inviandole solo alle altre segreterie provinciali.

Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'antisindacalità di tale comportamento condannando la resistente alla cessazione del comportamento antisindacale ovvero la rimozione degli effetti di cui all'assenza ingiustificata e l'ordine di fornire l'informativa sindacale; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Acquisita la documentazione prodotta e sentita la parte non essendosi costituita la Soprintendenza pur avendo ricevuto regolare notifica, all'udienza del giorno 01.10.2007 questo Giudice ha riservato la decisione.

RITENUTO IN DIRITTO

Quanto al primo rilievo di antisindacalità della condotta, dalla lettura dell'art.8 del contratto di riferimento emerge esplicitamente il diritto del rappresentante sindacale a partecipare alle riunioni sindacali sia pure durante l'orario di lavoro. Recita l'articolo "Le riunioni e le trattative, di norma, vengono convocate dall'Amministrazione al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile i dirigenti sindacali componenti le delegazioni trattanti... vengono considerati in attività di servizio". Né la norma contrattuale prevede particolari modalità di comunicazione dell'intenzione del rappresentante sindacale di partecipare alla riunioni; al contrario l'art.23 della L.n.300/70 dispone che "Il lavoratore che intende esercitare il diritto di

cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali".

Il riferimento contenuto nel provvedimento della Soprintendenza alla produzione della "documentazione esplicitata al punto 1 dell'allegato alla circolare n.166\2005" non appare conferente in quanto evidentemente le previsioni contenute in una fonte di rango inferiore possono giustificare la richiesta di documenti ulteriori ma non il diniego del permesso sindacale con applicazione della sanzione dell'assenza ingiustificata, come minacciato nel provvedimento del 03.09.2007.

Ciò posto non vi è dubbio sull'antisindacalità di detta condotta, dovendosi ordinare alla Soprintendenza la rimozione del relativo comportamento.

Quanto al difetto di informazione, è pacifico che la mancata comunicazione al sindacato degli atti di un procedimento in corso e relativi alla contestazione di un ordine di servizio effettuata dallo stesso sindacato escluso, configura un'attività antisindacale. Difatti, nella specie, siamo in presenza di espressa contestazione formulata dal sindacato avverso i comportamenti posti in essere dal Soprintendente reggente mediante emissione dell'ordine di servizio prot.10170 del 07.07.2007, configurati come suscettibili di procurare danno all'Erario. A tale contestazione il Soprintendente Reggente rispondeva inviando la comunicazione relativa al deposito di controdeduzioni a tutte le altre sigle sindacali con esclusione della sola UNSA-SNAQBCA. Tale comportamento, espressione evidentemente di una particolare tensione dei rapporti originata dalle contestazioni stesse, configura anch'essa condotta antisindacale in quanto volta a privare il sindacato del proprio diritto, normativamente previsto, all'informazione come disciplinato dal contratto vigente.

Tanto premesso il ricorso dev'essere accolto dichiarandosi l'antisindacalità della condotta e condannando la Soprintendenza per i Beni Archeologici per Sa-Av e Bn, in persona del legale rapp.te p.t. a rimuovere la condotta stessa dichiarandosi giustificata l'assenza per il giorno 24.05.2007 e fornendo l'informativa relativa alle controdeduzioni sulle contestazioni all'ordine di servizio prot.10170 del 07.07.2007.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese del presente giudizio compensate.

P.Q.M.

La dott.ssa Claudia Chiariotti, quale Giudice del lavoro, così provvede:

- 1) dichiarando l'antisindacalità della condotta e condannando la Soprintendenza per i Beni Archeologici per Sa-Av e Bn, in persona del legale rapp.te p.t. a rimuovere la condotta stessa dichiarandosi giustificata l'assenza per il giorno 24.05.2007 e fornendo l'informativa relativa alle controdeduzioni sulle contestazioni all'ordine di servizio prot.10170 del 07.07.2007;
- 2) dichiara compensate le spese della presente fase del giudizio.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Benevento, lì 04.10.2007

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 04.10.07

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

2

